

INFORMATIVA RELATIVA AD IMPIANTI DI SICUREZZA

La Guardian Angels srl, quale fornitrice di impianti di videosorveglianza, ritiene opportuno segnalare quanto segue: la responsabilità circa l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza e del conseguente trattamento dei dati, grava sul soggetto che esercita la videosorveglianza, assumendone la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali ivi trattati. L'installazione del sistema di videosorveglianza è ritenuta lecita solo se proporzionata al conseguimento degli scopi che si intendono raggiungere. Gli impianti di videosorveglianza vanno attivati quando altre misure, ponderatamente, siano valutate insufficienti o inattuabili. In virtù di ciò va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a pericoli o per le quali non sussiste un'esigenza di deterrenza. Si ricorda che non è giustificabile l'installazione dell'impianto per fini non di controllo di eventi ma per fini promozionali-pubblicitari e che anche l'installazione dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti può condizionare il comportamento umano. L'attivazione della videosorveglianza comporta il rispetto del principio di proporzionalità sia nella scelta delle apparecchiature sia nelle fasi del trattamento dei dati. Pertanto, il titolare del trattamento deve, prima di installare l'impianto di videosorveglianza, valutare obiettivamente se l'utilizzazione ipotizzata è realmente proporzionata agli scopi perseguibili. In ciò rientra la valutazione, ad esempio, circa la dislocazione delle videocamera, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici, la tipologia fissa o mobile dell'apparecchiatura, la tipologia dei dati da rilevare, la loro registrazione o meno, la durata della loro conservazione che tuttavia dev'essere temporanea. Il titolare può perseguire solo finalità di sua pertinenza, determinate e rese trasparenti, cioè conoscibili con adeguate comunicazioni o cartelli di avvertimento al pubblico. Pertanto gli interessati vanno informati che stanno per accedere o si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione dei dati, ciò anche per eventi e spettacoli pubblici o attività pubblicitarie. L'informativa deve fornire con formule anche sintetiche gli elementi di cui al Codice della Privacy. In essa va indicato chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. Il modello fac-simile, predisposto dal Garante Privacy, può essere usato, in particolare, in aree esterne ed è adattabile a diverse circostanze. Se vi sono più telecamere per la vastità dell'area vanno installati più cartelli. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato almeno con un avviso circostanziato. Il supporto con l'informativa va collocato nei luoghi ripresi o loro immediate vicinanze e per formato e posizionamento dev'essere chiaramente visibile e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di immediata comprensione. Si ricorda che il Garante della Privacy prescrive a tutti i titolari del trattamento, quale misura opportuna per favorire il rispetto della legge, di sottoporre alla verifica preliminare dell'autorità garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (es. dati biometrici, voce). La verifica preliminare del Garante occorre anche in caso di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini e in caso di videosorveglianza dinamico-preventiva che rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche. Non vanno sottoposti all'esame del Garante i dati a mezzo videosorveglianza diversi dai casi che precedono. I dati raccolti vanno protetti tramite idonee misure di sicurezza. Durata : anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati va commisurata al grado di indispensabilità ed al solo tempo necessario, e predeterminato, a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione dei dati va limitata a poche ore, fino alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze dovute alla chiusura degli uffici per festività o per aderire a specifica richiesta investigativa della autorità giudiziaria. In casi specifici, per esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per l'attività rischiosa svolta dal titolare del trattamento (es. banche) è ammessa la conservazione dei dati per un periodo di tempo che non può superare la settimana. Il prolungamento dei tempi di conservazione va considerato eccezionale e posto in relazione alla necessità che deriva da un evento già accaduto o di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria in relazione ad attività investigativa. Il sistema utilizzato va programmato in modo da prevedere, nel momento prefissato, la cancellazione automatica dei dati.